



Provincia di Barletta - Andria – Trani

Settore 5°

Viabilità, Lavori Pubblici, Trasporti, Urbanistica ed Edilizia Sismica

<i>Procedura:</i>	PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II., PER L'AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO (ART. 59 DEL D.LGS. 36/2023) RELATIVO AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE DELLA PROVINCIA BARLETTA-ANDRIA-TRANI
<i>CIG master:</i>	BD427D7DF3

BANDO - DISCIPLINARE DI GARA

Gara telematica sulla Piattaforma "Traspare"

INDICE

PREMESSE	1
1. PIATTAFORMA TELEMATICA.....	1
1.1. Piattaforma telematica di negoziazione.....	1
1.2. Dotazioni tecniche.....	2
1.3. Identificazione	3
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	4
2.1. Documenti di gara	4
2.2. Chiarimenti.....	4
2.3. Comunicazioni.....	5
3. OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO	5
3.1. Durata dell'appalto.....	7
3.2. Revisione dei prezzi.....	7
3.3. Modifica degli Accordi Quadro in fase di esecuzione	8
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	8
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE.....	10
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA.....	11
6.1. Requisiti di idoneità professionale.....	11
6.2. Requisito di capacità economica e finanziaria e tecnico professionale.....	12
6.3. Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE.....	13
6.4. Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili	14
7. AVVALIMENTO.....	14
8. SUBAPPALTO.....	16
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE.....	16
10. GARANZIA PROVVISORIA	18
11. SOPRALLUOGO.....	20
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	20
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.....	21
13.1. Regole per la presentazione dell'offerta	22
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	23
15. CONTENUTO DELLA BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	24
15.1. Domanda di partecipazione	25
15.2. Documento di Gara Unico Europeo.....	26
15.3. Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo	27
15.3.1. Dichiarazioni integrative.....	27
15.3.2. Documentazione a corredo.....	28
15.4. Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo	

con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14	29
15.5. Documentazione in caso di avvalimento	29
15.6. Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati.....	29
16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA	31
17. CONTENUTO DELLA BUSTA C– OFFERTA ECONOMICA.....	32
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	33
18.1. Criteri di valutazione dell'offerta tecnica	34
18.2. Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica.....	36
18.3. Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica	37
18.4. Metodo per il calcolo dei punteggi	37
19. COMMISSIONE GIUDICATRICE	38
20. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA.....	39
21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	39
22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	40
23. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	41
24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	41
25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	43
26. CODICE DI COMPORTAMENTO	44
27. ACCESSO AGLI ATTI	44
28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	45
29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	45

BANDO - DISCIPLINARE DI GARA

PREMESSE

Con Decisione di contrarre n. 1121 del 06/10/2026 la Provincia di Barletta-Andria-Trani - Settore 5° "Viabilità, Lavori Pubblici, Trasporti, Urbanistica ed Edilizia Sismica" ha determinato di procedere all'**affidamento di un accordo quadro relativo l'esecuzione dei lavori di riqualificazione e messa in sicurezza della rete stradale della provincia Barletta - Andria - Trani** conformemente alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali (CAM Strade), adottati con D.M. 5 agosto 2024, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 197 del 23/08/2024 ed in vigore dal 21 dicembre 2024, così come modificato dal Decreto correttivo 11 settembre 2025, pubblicato in GU Serie Generale n.221 del 23/09/2025.

L'affidamento verrà espletato mediante una **procedura aperta** ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. n. 36/2023 che sarà interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto "Traspare" (di seguito anche Piattaforma) accessibile all'indirizzo <https://provinciabat.traspares.com/>.

Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

Ai sensi dell'art. 108, l'affidamento avverrà con l'applicazione del criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

A norma dell'articolo 17, comma 3, del Codice e nei termini indicati nell'allegato I.3, la durata del procedimento è prevista pari a n. 9 (nove) mesi dalla trasmissione del Bando di gara, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all'articolo 1, commi 4 e 5, dell'allegato I.3 del Codice.

Il presente Disciplinare di gara contiene le norme integrative relative alle modalità di partecipazione alla presente procedura aperta ed alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni relative all'appalto.

Il luogo di esecuzione dei lavori è la Provincia di Barletta Andria-Trani (BT) e pertanto il codice NUTS è **ITF48**.

Le attività previste dall'appalto sono classificate secondo il seguente codice CPV: **45233141-9 - Lavori di manutenzione stradale**.

Il Responsabile Unico del Progetto (art. 15 del Codice) è l'**Ing. Nicola Cortone**.

- E-mail: n.cortone@provincia.bt.it
- PEC: viabilita@cert.provincia.bt.it

Per tutto ciò che non viene definito nel presente Disciplinare di gara, si rimanda a quanto disciplinato dal D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., nonché dal Progetto tecnico predisposto e dagli altri atti di gara.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. Piattaforma telematica di negoziazione

L'utilizzo della PAD comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla PAD.

L'utilizzo della PAD avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale,

BANDO - DISCIPLINARE DI GARA

secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla PAD;
- utilizzo della PAD da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato *Manuale operativo OEPV* e a quanto previsto sul sito <https://provinciabat.trasparenze.com/>.

In caso di mancato funzionamento della PAD o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione Appaltante valuta la necessità di disporre la sospensione del termine per la presentazione delle offerte per il periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica. La proroga o la riapertura del termine di scadenza di presentazione delle offerte limitata ad un periodo massimo di 48 ore dalla data di scadenza indicata nel bando è resa nota sulla PAD e sul sito internet della Stazione Appaltante, unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell'articolo 27 del codice, né la riedizione della procedura.

Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, la Stazione Appaltante rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza.

Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la par condicio dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la Stazione Appaltante procede alla riedizione della procedura.

La Stazione Appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La PAD è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della PAD sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della PAD è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

1.2. Dotazioni tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nell'allegato *Manuale operativo*, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma, e nella sezione "*Manuali e F.A.Q.*" disponibile al seguente indirizzo: https://provinciabat.trasparenze.com/public/tutorial_and_manual che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

BANDO - DISCIPLINARE DI GARA

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla PAD;
- b) disporre di una identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all'articolo 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), nonché di mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. Identificazione

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla PAD.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante identità digitale SPID, o mediante carta d'identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di operatore economico extra-UE, l'identificazione avviene attraverso una identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Si invitano gli operatori economici a tener conto del tempo necessario per la registrazione e l'ottenimento delle credenziali e per il caricamento dei file e a prendere visione della sezione "Manuali e F.A.Q." disponibili al seguente indirizzo: https://provinciabat.trasparenza.gov.it/public_tutorial_and_manual.

BANDO - DISCIPLINARE DI GARA

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- 1) *Bando - Disciplinare di gara;*
- 2) *Progetto Esecutivo approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1016 del 15/09/2026;*
- 3) *DGUE request;*
- 4) *Allegato n. 1 – Modello istanza di partecipazione;*
- 5) *Allegato n. 2 – Modello dichiarazioni integrative;*
- 6) *Allegato n. 3 – Modello di offerta economica;*
- 7) *Allegato n. 4 – Patto di integrità;*
- 8) *Allegato n. 5 – Modello dichiarazione sostitutiva assenza conflitto di interessi;*
- 9) *Allegato n. 6 – Modello dichiarazione sostitutiva titolare effettivo;*
- 10) *Allegato n. 7 - Modello dichiarazione antimafia;*
- 11) *Allegato n. 8 - Modello tracciabilità;*
- 12) *Allegato n. 9 - Modello tributi locali;*
- 13) *Allegato n. 10 - Modello legge 68-99;*
- 14) *Allegato n. 11 - Modalità applicative clausola sociale di pari opportunità generazionale e di genere;*
- 15) *Allegato n. 12 - Codice di comportamento della Provincia di Barletta-Andria-Trani;*
- 16) *Allegato n. 13 – Protocollo di legalità;*
- 17) *Allegato n. 14 – Informativa Privacy.*

La documentazione di gara è disponibile sul sito istituzionale della Provincia di Barletta-Andria-Trani, nella sezione “Amministrazione trasparente” – sotto-sezione “Bandi di Gara e Contratti” e sulla piattaforma telematica “Traspare” all’indirizzo: <https://provinciabat.traspare.com/> dal quale è liberamente consultabile e scaricabile.

2.2. Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare **almeno 10 (dieci) giorni prima** della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

L’operatore economico, dopo aver effettuato l’accesso, individua la presente procedura attraverso la voce “Gare”, nell’Area personale. Nella sezione “Dettaglio Gara”, l’operatore economico, attraverso la funzione “Richiedi Chiarimento” inserisce il quesito, acclude gli eventuali allegati e, invia la comunicazione.

Il buon esito dell’invio della comunicazione è notificato tramite e-mail.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

BANDO - DISCIPLINARE DI GARA

2.3. Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra Stazione Appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la Stazione Appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO

Ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.lgs. 36/2023, l'appalto è costituito da un **unico lotto** in considerazione della natura unitaria e integrata dell'intervento e della necessità di garantire un coordinamento unico.

L'Accordo Quadro definisce la disciplina contrattuale inerente alle condizioni e le modalità di affidamento delle singole lavorazioni mediante Ordini di Lavoro che la Provincia di Barletta-Andria-Trani vorrà di volta in volta emettere; per ciascun Contratto Attuativo saranno stabilite le modalità, la durata delle prestazioni e i relativi importi al netto del ribasso formulato in sede di procedura di gara.

Il valore economico stabilito nell'Accordo Quadro non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, poiché ha il solo duplice fine di quantificare un fabbisogno presunto e individuare il quadro economico dell'Accordo Quadro. La stipula dell'Accordo Quadro non è fonte di obbligazione immediata dell'Amministrazione nei confronti dell'Appaltatore e non è impegnativa in ordine all'affidamento di un quantitativo minimo predefinito di lavori né al raggiungimento del valore massimo stimato.

In considerazione di ciò, il valore massimo stimato dall'Accordo Quadro ha natura di stima presunta, determinata sulla base degli elementi conoscitivi allo stato disponibili. Gli importi definitivi delle singole lavorazioni saranno quantificati in sede di emissione di ciascun Ordine di Lavoro, sulla base dei Progetti Esecutivi forniti dalla Stazione Appaltante e del ribasso offerto in sede di gara, fermi restando il valore massimo dell'Accordo Quadro e le condizioni tecnico-economiche dell'affidamento.

L'Appaltatore non potrà pretendere indennizzi o risarcimenti per la mancata emissione di Ordini di esecuzione, salvo il caso di comportamento contrario ai principi di buona fede nell'esecuzione dell'Accordo Quadro ai sensi dell'art. 1375 del Codice Civile.

La Ditta aggiudicatrice si impegna ad assumere ed eseguire regolarmente le singole lavorazioni che la Provincia di Barletta-Andria-Trani, in attuazione dell'Accordo Quadro, deciderà di affidarle mediante i relativi Ordini di esecuzione, nei termini e con le modalità ivi stabiliti.

BANDO - DISCIPLINARE DI GARA

L'importo complessivo posto a base di gara è pari a **euro € 3.317.691,83**, così determinato:

Tabella n. 1 – Determinazione importo posto a base di gara

Descrizione prestazione	CPV	Principale (P) Secondaria (S)	Importo (euro)
Lavori di manutenzione stradale	45233141-9	P	3.151.807,24
A) Importo totale del servizio			3.151.807,24
B) Oneri per la l'attuazione dei Piani di Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta			165.884,59
A) + B) Importo posto a base di gara			3.317.691,83

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la Stazione Appaltante ha stimato pari ad **€ 1.327.076,73** calcolati nell'apposito allegato del Progetto tecnico.

I costi della manodopera non sono ribassabili se non per dimostrate ragioni attinenti ad una più efficiente organizzazione aziendale o a condizioni fiscali o contributive di maggior favore che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Il ribasso percentuale offerto in sede di gara si applica all'Elenco Prezzi unitari del Progetto Esecutivo posto a base di ogni singolo Ordine di Lavoro. L'incidenza della manodopera sui prezzi unitari di ciascun Progetto Esecutivo sarà determinata in sede di redazione del progetto stesso.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso sono stimati in **euro 165.884,59**.

Il contratto collettivo applicabile è: **CCNL Edilizia Industria (F012)**.

L'importo complessivo è al netto di IVA.

Si riportano di seguito le categorie e le lavorazioni di cui si compone l'intervento:

Tabella n. 2 – Qualificazione dei lavori

Categorie SOA	Descrizione	Classifica	Qualificaz. obbligatoria	Importo lavori (euro)	%	Prevalente (P) Scorporabile (S)
OG3	LAVORI STRADALI - PRONTO INTERVENTO	IV	SI	1.824.730,50	55,00	P
OS9	SEGNALETICA LUMINOSA	II	SI	331.769,18	10,00	S
OS10	SEGNALETICA STRADALE	II	SI	497.653,77	15,00	S
OS12-A	BARRIERE STRADALI	II	SI	331.769,18	10,00	S
OS24	VERDE E ARREDO URBANO	I	SI	165.884,59	5,00	S
OG10	PUBBLICA ILLUMINAZIONE	I	SI	165.884,59	5,00	S
TOTALI				3.317.691,83	100%	/

Il valore e la durata dei Contratti Attuativi, finanziati con fondi statali, destinati dal D.P.C.M. n. 2228 del 6 agosto 2024 e con fondi della Stazione Appaltante, nell'ambito dei termini e dell'importo massimo previsto dagli Accordi Quadro, saranno di volta in volta definiti dall'Amministrazione in relazione alle esigenze e alle disponibilità, applicando il ribasso percentuale offerto dall'Aggiudicatario in sede di gara.

I singoli Contratti Attuativi saranno valutati **"a misura"**, secondo l'Elenco Prezzi posto a base di gara, sul quale sarà applicato il ribasso unico percentuale offerto dagli aggiudicatari in sede di gara.

BANDO - DISCIPLINARE DI GARA

Sul valore di ciascun Contratto Attuativo è calcolata l'anticipazione del prezzo nella misura pari al 20%, da erogarsi, previa costituzione di apposita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, secondo le modalità indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto.

3.1. Durata dell'appalto

L'Accordo Quadro avrà validità per n. **36 (trentasei) mesi**, decorrenti dalla data di formale stipula dello stesso.

L'Accordo Quadro cesserà o anticipatamente di produrre effetti qualora, prima della scadenza contrattuale, venga raggiunto l'importo massimo stimato complessivo. La Stazione Appaltante darà comunicazione scritta all'Appaltatore dell'avvenuto esaurimento dell'importo massimo.

La durata massima dell'Accordo Quadro stabilita nel presente articolo si riferisce al periodo entro il quale la Stazione Appaltante può emettere Ordini di Lavoro. Ciascun Ordine di Lavoro indicherà la propria durata specifica, entro la quale i lavori oggetto dell'Ordine devono essere ultimati; tale durata può estendersi oltre il termine di validità dell'Accordo Quadro, purché il relativo Contratto Attuativo sia stipulato prima della scadenza dello stesso.

Ai sensi dell'art. 126 del D.Lgs. n. 36/2023, sono previste penali per il ritardo nell'esecuzione dei singoli Ordini di Lavoro e premi di accelerazione, nelle misure e con le modalità indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto. Le penali si applicano con riferimento ai termini di ultimazione fissati in ciascun Ordine di Lavoro e non agli Accordi Quadro nel loro complesso.

Potrà essere autorizzata l'esecuzione del contratto in via d'urgenza, secondo quanto previsto sensi dell'art. 17, comma 9, del D.Lgs. n° 36/2023.

3.2. Revisione dei prezzi

Ai sensi dell'art. 60, comma 4-quater, del D.Lgs. n. 36/2023, come modificato dal D.Lgs. n. 209/2024, e dell'Allegato II.2-bis al medesimo Codice, le clausole di revisione dei prezzi sono attivate automaticamente dalla Stazione Appaltante, anche in assenza di istanza di parte, quando la variazione dell'indice sintetico revisionale supera, in aumento o in diminuzione, la soglia del 3% (tre per cento) dell'importo del singolo Contratto attuativo. Al superamento di tale soglia, i prezzi sono aggiornati nella misura del 90% (novanta per cento) del valore eccedente la variazione del 3%, applicato alle lavorazioni da eseguire.

Trattandosi di Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 5, comma 2, dell'Allegato II.2-bis, l'indice sintetico revisionale è individuato distintamente per ciascun Contratto Attuativo, al momento della relativa stipula, in funzione delle lavorazioni ivi previste, dei relativi importi e degli indici TOL ad esse associati. Non si applica pertanto un indice sintetico unico per l'intera durata dell'Accordo Quadro, né una verifica di soglia riferita all'importo complessivo degli Accordi Quadro, bensì una verifica autonoma per ciascun Contratto Attuativo.

Ai fini del calcolo della variazione percentuale si utilizza l'indice sintetico revisionale determinato sulla base della Tipologia Omogenea di Lavorazioni (TOL) "*TOL. 5 — Pavimentazioni in conglomerato bituminoso*", quale TOL prevalente in ragione della natura delle opere oggetto del presente Accordo Quadro, adottato con Decreto Direttoriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 743 del 30 marzo 2026, ai sensi dell'art. 60, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 e della Tabella A.1 dell'Allegato II.2-bis.

La revisione dei prezzi si applica anche ai contratti di subappalto e ai subcontratti comunicati alla Stazione Appaltante, al verificarsi delle medesime condizioni, ai sensi dell'art. 119, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 36/2023.

Le variazioni negative dell'indice comportano una riduzione dei corrispettivi secondo le medesime modalità.

Qualora l'applicazione del meccanismo di revisione dei prezzi di cui al presente articolo non garantisca il principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale, e non sia possibile ripristinare tale equilibrio

BANDO - DISCIPLINARE DI GARA

mediante rinegoziazione secondo oggettiva buona fede, resta fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante o dell'Appaltatore di invocare la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta, ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'Allegato II.2-bis e dell'art. 9 del Codice.

Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si rimanda all'Allegato II.2-bis al D.Lgs. n. 36/2023, che disciplina le modalità di applicazione delle clausole di revisione dei prezzi e le modalità di corresponsione.

3.3. Modifica degli Accordi Quadro in fase di esecuzione

L'Accordo Quadro potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, nei casi ed entro i limiti di cui all'art. 120 del Codice.

La Stazione Appaltante si riserva di rinnovare l'Accordo Quadro per una durata massima pari a ulteriori 12 (dodici) mesi. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente procedura agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Stazione Appaltante. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 30 giorni prima della scadenza dell'Accordo Quadro o successivamente al raggiungimento dell'importo massimo stimato.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Stazione Appaltante potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto, nei termini previsti dall'articolo 120, comma 9, del Codice.

Il valore globale stimato è quello di seguito specificato al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge:

Tabella n. 3 – Determinazione del valore complessivo

Importo complessivo a base di gara (euro)	Importo rinnovo 12 mesi (euro)	Eventuale quinto d'obbligo	Valore globale
3.317.691,83	1.105.897,28	663.538,37	5.087.127,48

Gli importi e le lavorazioni di cui si compone l'intervento complessivo, e per i quali si richiede ai concorrenti la relativa qualificazione, sono i seguenti:

Tabella n. 4 – Classificazione dei lavori sulla base del valore globale stimato

Categorie SOA	Descrizione	Classifica	Qualificaz. obbligatoria	Importo lavori (euro)	%	Prevalente (P) Scorporabile (S)
OG3	LAVORI STRADALI - PRONTO INTERVENTO	IV-bis	SI	2.797.920,11	55,00	P
OS9	SEGNALETICA LUMINOSA	II	SI	508.712,75	10,00	S
OS10	SEGNALETICA STRADALE	III	SI	763.069,12	15,00	S
OS12-A	BARRIERE STRADALI	II	SI	508.712,75	10,00	S
OS24	VERDE E ARREDO URBANO	I	SI	254.356,37	5,00	S
OG10	PUBBLICA ILLUMINAZIONE	I	SI	254.356,37	5,00	S
TOTALI				5.087.127,48	100%	/

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

BANDO - DISCIPLINARE DI GARA

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite le proprie consorziate sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

Il concorrente che partecipa in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la Stazione Appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice che ha designato una consorziata esecutrice la quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro n. 7 (sette) giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

BANDO - DISCIPLINARE DI GARA

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.

La Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE), fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 25.

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) e d) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla Stazione Appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla Stazione Appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la Stazione Appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un

BANDO - DISCIPLINARE DI GARA

partecipante/esecutrice/consorziata, avente i requisiti di cui i consorzi si avvalgono, interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti che, al momento della presentazione dell'offerta, non caricano nel FVOE (ove non sia già presente), copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, hanno omesso di produrre alla Stazione Appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto-legge n. 77 del 2021 o di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice.

Gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

L'iscrizione alla *white list* dovrà essere posseduta soltanto dal soggetto che effettivamente andrà a svolgere la prestazione rientrando all'interno dell'elenco di cui all'articolo 1, comma 53, della legge n. 190/2012, il quale potrà essere, in base al caso concreto, l'appaltatore, un'impresa del raggruppamento temporaneo verticale, il subappaltatore o il subaffidatario.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Stazione Appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1. Requisiti di idoneità professionale

Costituiscono requisiti di idoneità:

a) **iscrizione alla Camera di Commercio** per attività coerente con quella oggetto del presente appalto o che

BANDO - DISCIPLINARE DI GARA

abbiano come oggetto nel loro Statuto lo svolgimento di attività coerente con l'oggetto della presente gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla Stazione Appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

Qualora il concorrente rientri nella categoria delle Cooperative, dovranno essere riportati anche gli estremi della relativa iscrizione all'**Albo delle società cooperative**.

6.2. Requisito di capacità economica e finanziaria e tecnico professionale

Ai sensi dell'art. 100, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, per la qualificazione ai fini dell'esecuzione dei lavori in oggetto è richiesto:

- a) Possesso della seguente **attestazioni SOA** regolarmente autorizzate ed in corso, calcolata sul valore globale:

Tabella n. 5 – Requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico professionale

Categorie SOA	Descrizione	Classifica
OG3	LAVORI STRADALI - PRONTO INTERVENTO	IV-bis o superiore ai sensi dell'Allegato II.12 del Codice.
OS9	SEGNALETICA LUMINOSA	II o superiore ai sensi dell'Allegato II.12 del Codice.
OS10	SEGNALETICA STRADALE	III o superiore ai sensi dell'Allegato II.12 del Codice.
OS12-A	BARRIERE STRADALI	II o superiore ai sensi dell'Allegato II.12 del Codice.
OS24	VERDE E ARREDO URBANO	I o superiore ai sensi dell'Allegato II.12 del Codice.
OG10	PUBBLICA ILLUMINAZIONE	I o superiore ai sensi dell'Allegato II.12 del Codice.

La comprova del requisito di cui alla lett. a) è fornita, attraverso il FVOE, dalle attestazioni di qualificazione SOA in corso di validità.

La qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

Ai sensi dell'art. 4, comma 1 dell'allegato II.12 del Codice l'operatore economico che andrà ad assumere lavori per i quali è previsto il possesso di qualificazione in classifica pari o superiore alla III, deve essere in possesso della certificazione di qualità aziendale, rilasciata da organismi di certificazione accreditati; il rilascio della certificazione nel settore delle imprese di costruzione è attestato dalle SOA.

Per gli operatori economici stabiliti negli altri Stati di cui all'articolo 69 del codice la qualificazione non è condizione obbligatoria per la partecipazione alla gara. Tali operatori si qualificano alla singola gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

BANDO - DISCIPLINARE DI GARA

Ai sensi dell'art. 30, comma 1, dell'Allegato II.12 del Codice, il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori (Categoria SOA OG3 – Classifica V) anche se privo delle qualificazioni previste dal presente Disciplinare per le categorie scorporabili, alla condizione che affidi le lavorazioni riconducibili alla predetta categoria a imprese in possesso dei previsti requisiti.

Nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'articolo 30, comma 2, dell'Allegato II.12 del Codice. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 91, comma 3, del codice.

Qualora, in sede di redazione dei progetti esecutivi relativi ai singoli interventi, risultino necessarie lavorazioni residuali per le quali sia richiesta una qualificazione SOA riconducibili a categorie diverse da quella indicata nella tabella di cui al presente articolo, l'Appaltatore che non risulti in possesso della relativa attestazione dovrà obbligatoriamente ricorrere al subappalto necessario nei confronti di imprese in possesso della qualificazione richiesta, secondo la disciplina di cui all'art. 119 del Codice.

L'importo delle eventuali ulteriori lavorazioni resta in ogni caso ricompreso nel valore massimo dell'Accordo Quadro, e la loro individuazione ed esecuzione non fa sorgere, in capo all'Appaltatore, alcun diritto a compensi ulteriori, a incrementi dell'importo massimo stimato, né a rideterminazioni delle condizioni economiche e contrattuali stabilite in sede di offerta.

6.3. Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 lett. a) deve essere posseduto:
- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Nel caso di società cooperative, il requisito relativo all'iscrizione nell'Albo delle società cooperative di cui al D.M. 23/06/2004 e s.m.i. deve essere posseduto da ogni società cooperativa partecipante al raggruppamento, consorzio ordinario, GEIE e contratto di rete.

Requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico professionale

- b) Per il requisito di capacità economico-finanziaria e tecnica e professionale relativo al possesso delle attestazioni SOA di cui al punto 6.2 lett. a):
- le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possano essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti da ciascuna impresa riunita o consorziata;

BANDO - DISCIPLINARE DI GARA

- i lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della Stazione Appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Per i soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. e), f), g) e h) del Codice, i requisiti di capacità economica e finanziaria e i requisiti di capacità tecnica e professionale, devono essere posseduti dalla mandataria e dalle imprese mandanti o dalle imprese consorziate in misura coerente con le rispettive quote di esecuzione dei lavori.

A tal fine, ai sensi dell'art. 68 comma 2 del Codice, i soggetti di cui all'art 65, comma 2, lett. e), f), g) e h) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con l'impegno di questi a realizzarle nonché i requisiti di qualificazione posseduti. Vale a dire che le quote di esecuzione relative a ciascun operatore economico dovranno essere indicate in coerenza con la percentuale dei requisiti posseduti come risultanti dall'attestazione SOA.

In ogni caso l'offerta degli operatori economici raggruppati/consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della Stazione Appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori.

Ai sensi dell'art 68, commi 17 e 18, del Codice è consentito il recesso di una o più imprese raggruppate, sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire. Il recesso è ammesso anche se il raggruppamento si riduce a un unico soggetto. Le previsioni di cui al comma 17 trovano applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) e f).

6.4. Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'impresa ausiliaria mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

BANDO - DISCIPLINARE DI GARA

Nel caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta, l'impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria non possono partecipare alla stessa gara, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che l'impresa ausiliaria non dimostri, facendo ricorso ad idoneo supporto documentale, che non sussistono collegamenti con l'impresa ausiliata tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

Nel caso in cui il contratto sia finalizzato ad acquisire un requisito di qualificazione per un appalto di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000, esso ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all'operatore economico di ottenere l'attestazione di qualificazione richiesta (art. 104, comma 2, del Codice).

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio di cui al punto 6.1 lett. a).

L'impresa ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la Stazione Appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Le dichiarazioni dell'ausiliaria sono allegate alla domanda di partecipazione.

L'impresa ausiliaria trasmette la propria attestazione di qualificazione SOA nel caso di avvalimento finalizzato all'acquisizione del requisito di partecipazione.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, anche misto e allega all'offerta tecnica il contratto di avvalimento premiale.

Il contratto di avvalimento, anche premiale e misto, deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti.

Qualora per l'impresa ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro n. 10 (dieci) giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della Stazione Appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'impresa ausiliaria si sia resa responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti,

BANDO - DISCIPLINARE DI GARA

la Stazione Appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'impresa ausiliaria per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un'altra impresa ausiliaria nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto la prevalente esecuzione delle prestazioni oggetto degli Accordi Quadro.

Nella domanda di partecipazione il concorrente si impegna a subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al 20 per cento delle prestazioni che intende subappaltare, oppure una quota inferiore, dandone nel caso adeguata motivazione con riferimento all'oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Non è ammesso il cosiddetto "subappalto a cascata", in ragione della tipologia di appalto e dell'esigenza di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori oppure di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. l'aggiudicatario, in sede di esecuzione delle prestazioni contrattuali, è tenuto a garantire l'applicazione del CCNL vigente del settore, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori.

L'operatore economico può indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da esso applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 4, comma 1, dell'Allegato I.01 del Codice. In tal caso, l'operatore economico vincitore della gara, prima dell'aggiudicazione della stessa, dovrà fornire alla Stazione Appaltante la dichiarazione con la quale si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata nonché la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest'ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata dalla Stazione Appaltante con le modalità di cui all'art. 110 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 1 dell'Allegato II.3 del Codice:

1. gli operatori economici delle aziende pubbliche e private che occupano oltre cinquanta dipendenti tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, producono al momento della presentazione dell'offerta copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
- La mancata presentazione del rapporto da parte degli operatori economici tenuti alla redazione ai sensi

BANDO - DISCIPLINARE DI GARA

dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, **comporta l'esclusione dalla gara.**

2. gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, sono tenuti a consegnare alla Stazione Appaltante:

- a) una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. Tale relazione deve essere trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
- b) la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. Anche tale relazione deve essere trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.

Per ogni giorno di ritardo nella consegna della documentazione indicata, ulteriore rispetto al termine di sei mesi, sarà applicata una penale pari all'1(uno) per mille dell'importo del contratto, fino alla concorrenza massima del 10% del valore del contratto.

La violazione di tale obbligo **determina l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi a ulteriori procedure di affidamento.**

3. tutti gli operatori economici, a prescindere dalla loro dimensione, **quale requisito necessario dell'offerta** devono:

- a) aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta stessa, agli obblighi di cui alla legge n. 68 del 1999;
- b) assumere l'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività a esso connesse o strumentali, all'occupazione giovanile;
- c) assumere l'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 9,9 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività a esso connesse o strumentali, all'occupazione femminile.

Ai sensi dell'art. 1, comma 7 dell'allegato II.3 del Codice, è stata stabilita una quota inferiore di quella prevista al comma 4 in riferimento all'occupazione femminile in ragione di quanto indicato all'interno del Decreto interministeriale n. 3795 del 31 dicembre 2025 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze che individua un tasso di occupazione femminile nel settore delle costruzioni pari al 9,9%.

Il mancato rispetto della quota di assunzioni di giovani e donne nella percentuale del 30%, come calcolata in base alle Linee guida approvate con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Pari Opportunità, 07/12/2021 (G.U.R.I. 30/12/2021), comporterà l'applicazione di una penale quantificata tra l'1% ed il 4% del valore dell'affidamento, a seconda della gravità dell'inadempimento.

Qualora dovessero essere applicate le penali indicate nel presente paragrafo, la Stazione Appaltante provvederà all'escussione della garanzia definitiva.

Lo svicolo della cauzione definitiva, pertanto, verrà effettuato solo dopo la verifica degli avvenuti adempimenti.

BANDO - DISCIPLINARE DI GARA

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, **a pena di esclusione**, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo dell'appalto e precisamente di importo pari a:

Tabella n. 6 – Importo della garanzia provvisoria

CIG	Importo garanzia (euro)
...	101.742,55

Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8, del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione può essere costituita anche mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente (PagoPA), con versamento effettuato presso la Tesoreria Provinciale di Barletta-Andria-Trani, IBAN IT52B0306904012100000046036 avente come causale di versamento l'oggetto della presente procedura di gara e relativo CIG.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che: rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- <http://www.ivass.it/ivass/imprese.jsp/HomePage.jsp>

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, o su registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (Stazione Appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:

BANDO - DISCIPLINARE DI GARA

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della Stazione Appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106 comma 8 del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati:

- a) riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b) Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c) Riduzione del 10% quando l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del comma 3 dell'art. 106 del Codice, ovvero mediante verifica telematica sul sito internet dell'emittente. Tale riduzione è cumulabile con la riduzione di cui alle lettere a) e b).
- d) Riduzione del 10% in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni:
- SA8000-Certificazione social accountability8000;
 - UNIENISO14001-Sistemi di gestione ambientale;
 - UNI/PdR125-Certificazione del sistema di gestione per la parità di genere all'interno delle organizzazioni.

Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda

BANDO - DISCIPLINARE DI GARA

di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Ai fini della presentazione dell'offerta, **non è previsto l'obbligo di sopralluogo assistito ed attestato** dalla Provincia di Barletta-Andria-Trani.

Gli operatori economici devono, a loro totale cura e spese, prendere visione dello stato dei luoghi e dell'area interessati dalla esecuzione dei lavori, per accertare la loro natura, comprese le caratteristiche geologiche, meteorologiche, idrologiche; le condizioni locali, inclusi gli eventuali vincoli architettonici, monumentali, storici, ecologici ed ambientali; gli eventuali vincoli e/o oneri derivanti da lavori in prossimità di edifici privati e pubblici, su impianti in esercizio od in prossimità di impianti in esercizio; ogni altro elemento suscettibile di influire sul costo dei lavori fra cui l'accesso ai luoghi ove svolgere i lavori, disponibilità di cave, discariche, permessi, eccetera.

Il concorrente dovrà pertanto autocertificare nell'ambito della documentazione amministrativa della presente procedura, l'avvenuto sopralluogo, indicando precisamente il/i soggetti che hanno effettuato il sopralluogo, unitamente alla loro titolarità nell'ambito della struttura del concorrente.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio.

In caso di consorzio di cui all'articolo 65 comma 2, lettera b), c), d) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 524 del 22 dicembre 2025.

Tabella n. 7 – Importo contributo ANAC

BANDO - DISCIPLINARE DI GARA

CIG	Importo contributo ANAC (euro)
BD427D7DF3	220,00

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta e deve essere effettuato secondo le modalità indicate al link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>.

Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la PAD <https://provinciabat.traspere.com/>. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Gli operatori economici registrati e iscritti alla PAD in possesso dei requisiti di partecipazione indicati nel presente disciplinare di gara, possono inviare la propria offerta telematica tramite lo stesso Portale, entro le **ore 12:00 del giorno 09 novembre 2026** a pena di irricevibilità.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto. Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della PAD si applica quanto previsto al punto 1.1.

Le modalità e i tempi di presentazione della documentazione amministrativa, dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sono disciplinati nell'allegato *Manuale Operativo OEPV*.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla PAD.

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, nonché la documentazione sottoscritta da Enti terzi, ma ascrivibile all'operatore economico partecipante (a titolo esemplificativo e non esaustivo: fideiussioni, referenze bancarie, certificazioni di qualità, dichiarazioni sostitutive di possesso dei requisiti generali soggettivi) dovranno essere sottoscritte con firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005, fatto salvo quanto disposto dall'art. 38 del DPR n. 445/2000.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della PAD si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

BANDO - DISCIPLINARE DI GARA

13.1. Regole per la presentazione dell'offerta

L'offerta è composta da:

A. Documentazione amministrativa;

B. Offerta tecnica;

C. Offerta economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella PAD offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La Stazione Appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La PAD consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre mediante inserimento nel Fascicolo virtuale deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è **considerato come rinuncia** del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, una richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede alla Stazione Appaltante di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

BANDO - DISCIPLINARE DI GARA

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;
- l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
- la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta ai sensi del paragrafo 13.1.

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;
- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Inoltre, si rappresenta che:

- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;

BANDO - DISCIPLINARE DI GARA

- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui al paragrafo 9 del presente Disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio la Stazione Appaltante assegna al concorrente un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere, nonché la sezione della PAD dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, se la mancata allegazione, integrazione o regolarizzazione riguarda la domanda di partecipazione, il DGUE o ogni altro documento richiesto necessariamente ai fini della partecipazione alla gara, la stazione appaltante **procede all'esclusione del concorrente dalla procedura**.

Restano salvi i casi, che non riguardano un requisito necessario ai fini della partecipazione, come la mancata produzione del contratto di avvalimento premiale, che non comporta l'esclusione ma la mancata attribuzione del corrispondente punteggio premiale.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La Stazione Appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 5 (cinque) giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce sulla piattaforma "*Traspare*", la seguente documentazione:

1. domanda di partecipazione;
2. DGUE XML Response;
3. dichiarazioni integrative al DGUE;
4. accettazione patto di integrità;
5. eventuale copia dell'iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta "*white list*") istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure copia della domanda di iscrizione al predetto elenco;
6. dichiarazione sostitutiva assenza conflitto di interessi;
7. dichiarazione sostitutiva titolare effettivo;
8. dichiarazione antimafia (nel caso di operatore non in possesso di white list);
9. dichiarazione sostitutiva legge n. 68/1999;
10. dichiarazione tracciabilità dei flussi;
11. copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;
12. nel caso di operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, Decreto Legislativo n. 198/ 2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità, ovvero, in caso d'inosservanza dei termini previsti dall'articolo 46, comma 1, D. Lgs. n. 198/ 2006, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
13. documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 13.5;

BANDO - DISCIPLINARE DI GARA

14. documentazione per i soggetti associati di cui al punto 13.6;
15. eventuali Attestazioni SOA.

15.1. Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione è **unica** ed integrata con il Documento di gara unico europeo e con le informazioni aggiuntive ritenute necessarie ed è redatta preferibilmente compilando ***l'Allegato n. 1- Modello Istanza di partecipazione***.

In conformità alla vigente normativa in tema di utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, nella domanda il concorrente è tenuto a dichiarare:

- se nell'elaborazione dell'offerta tecnica si è avvalso dei sistemi di intelligenza artificiale, garantendo che l'uso di tali sistemi è avvenuto nel pieno rispetto del Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della vigente normativa sul trattamento e protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679, decreto legislativo 196/2003);
- se, in caso di aggiudicazione dell'appalto, si avvarrà di sistemi di intelligenza artificiale ai fini dell'esecuzione della prestazione impegnandosi ad assicurare il rispetto delle medesime condizioni e garantendo l'osservanza del medesimo Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della normativa sul trattamento e protezione dei dati.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del Decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del

BANDO - DISCIPLINARE DI GARA

Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

In caso di partecipazione in forma aggregata il bollo è dovuto:

- in caso di RTI e consorzi ordinari costituiti/constituendi solo dalla mandataria capogruppo o da una mandante;
- nel caso di consorzi stabili di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e d) del Codice, dal consorzio medesimo;
- nel caso di Aggregazioni di rete dall'organo comune/mandataria o da una delle imprese indicate come esecutrici.

15.2. Documento di Gara Unico Europeo

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico nel DGUE, redatto digitalmente a sistema, in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all'articolo 98, comma 3, lett. e), per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

BANDO - DISCIPLINARE DI GARA

Se l'operatore economico omette di comunicare alla Stazione Appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la Stazione Appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Il modello di formulario di DGUE è stato adottato con Regolamento di esecuzione UE 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 3/16 del 6 gennaio 2016, in conformità a quanto previsto dall'art. 2 del citato Regolamento.

Tale documento è disponibile in formato elettronico sulla Piattaforma per poter essere compilato ed inoltrato dall'operatore economico.

Il partecipante per compilare il DGUE, accede alla piattaforma, seleziona la voce DGUE posta sul menu verticale di sinistra, carica il file messo a disposizione dall'Ente e compila il file ESPD.

Successivamente, l'operatore scarica il file nel formato .xml e .pdf, firma digitalmente entrambi i file e li allega alla documentazione amministrativa.

Gli offerenti possono essere esclusi dalla procedura di appalto o essere perseguiti se nel DGUE sono presentate informazioni gravemente mendaci, omesse o che non possono essere comprovate dai documenti complementari.

Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- nel caso di ricorso all'avvalimento, dalle imprese ausiliarie.

15.3. Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo

15.3.1. Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti **dichiarazioni integrative**, anche rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, preferibilmente secondo l'*Allegato n. 2 – Modello dichiarazioni integrative al DGUE*.

Nel caso di associazione temporanea o consorzio non ancora costituito la dichiarazione deve essere resa e sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio.

La dichiarazione può essere firmata digitalmente anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata la relativa procura in originale o in copia autentica notarile, salvo che i relativi poteri non compaiano sul certificato della C.C.I.A.A..

Le dichiarazioni integrative sono sottoscritte digitalmente secondo le modalità riportate al punto 15.1.

Le dichiarazioni integrative sono presentate, oltre che dal concorrente singolo, dai seguenti soggetti nei termini indicati:

- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari da costituire, da tutti gli operatori economici raggruppandi o consorziandi;
- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari costituiti e consorzi stabili:
 - dalla mandataria/capofila/mandante/consorzio stabile;
 - da ciascuna delle consorziate esecutrici;

BANDO - DISCIPLINARE DI GARA

- nel caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c):
 - dal consorzio
 - dalle consorziate esecutrici;
- nel caso di ricorso all'avvalimento, da ciascuna ausiliaria.

15.3.2. Documentazione a corredo

Il concorrente inoltre allega:

- a) garanzia provvisoria, sottoscritta digitalmente secondo le modalità previste;
- b) nel caso in cui la cauzione provvisoria venga prestata in misura ridotta, le eventuali ulteriori certificazioni per la verifica dei requisiti per la riduzione;
- c) ricevuta/e di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;
- d) documento attestante il pagamento dell'imposta di bollo;

L'operatore economico, inoltre, allega le seguenti dichiarazioni:

- e) eventuale copia dell'iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure copia della domanda di iscrizione al predetto elenco;
- f) nel caso di operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, Decreto Legislativo n. 198/ 2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità, ovvero, in caso d'inosservanza dei termini previsti dall'articolo 46, comma 1, D. Lgs. n. 198/ 2006, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
- g) accettazione patto di integrità;
- h) dichiarazione antimafia (nel caso di operatore non in possesso di *white list*);
- i) dichiarazione sostitutiva assenza conflitto di interessi;
- j) dichiarazione sostitutiva titolare effettivo (*nel caso di società e di consorzi*);
- k) modello tracciabilità dei flussi finanziari;
- l) dichiarazione tributi locali;
- m) dichiarazione legge 68-99 (*nel caso di società e di consorzi*);
- n) informativa privacy.

Tutte le dichiarazioni di cui alle lettere da d) a m) sono presentate, oltre che dal concorrente singolo, dai seguenti soggetti nei termini indicati:

- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari da costituire, da tutti gli operatori economici raggruppandi o consorziandi;
- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari costituiti e consorzi stabili:
 - dalla mandataria/capofila/mandante/consorzio stabile;
 - da ciascuna delle consorziate esecutrici;
- nel caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c):
 - dal consorzio
 - dalle consorziate esecutrici;
- nel caso di ricorso all'avvalimento, da ciascuna ausiliaria.

BANDO - DISCIPLINARE DI GARA

15.4. Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.5. Documentazione in caso di avvalimento

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna impresa ausiliaria, allega:

1. il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati;
2. la dichiarazione di avvalimento;
3. il contratto di avvalimento, anche misto;
4. il DGUE in formato .xml e .pdf dell'ausiliaria.

In caso di avvalimento premiale, si renderà necessario inserire nell'ambito della documentazione amministrativa esclusivamente il DGUE dell'ausiliaria in quanto le dichiarazioni dell'ausiliaria e il contratto di avvalimento premiale andranno inseriti nell'offerta tecnica.

15.6. Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti delle opere, ovvero della percentuale in caso di lavorazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti delle opere, ovvero la percentuale in caso di lavorazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti delle opere, ovvero la percentuale in caso di lavorazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

BANDO - DISCIPLINARE DI GARA

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti delle opere, ovvero la percentuale in caso di lavorazioni indivisibili, che saranno eseguiti dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di lavorazioni indivisibili, che saranno eseguiti dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
 - copia del contratto di rete;
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
 - dichiarazione delle parti delle opere, ovvero la percentuale in caso di lavorazioni indivisibili, che saranno eseguiti dai singoli operatori economici aggregati in rete;
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
 - copia del contratto di rete;
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti delle opere, ovvero la percentuale in caso di lavorazioni indivisibili, che saranno eseguiti dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante:
 - in caso di servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190:
 - di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List), indicando la Prefettura presso cui l'elenco è istituito;
oppure
 - di aver presentato la domanda di iscrizione o di rinnovo nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, indicando la Prefettura presso cui l'elenco è istituito;
 - in caso di adozione di misure di self-cleaning:
 - di avere inserito nel FVOE la relazione che illustra le misure di self cleaning adottate in relazione alle cause di esclusione verificate prima della presentazione della presente domanda e di aver indicato nel DGUE, il riferimento al documento caricato nel FVOE;

BANDO - DISCIPLINARE DI GARA

oppure

- di essere stato impossibilitato ad adottare misure di self cleaning per i seguenti motivi [indicare le motivazioni] e si impegna ad adottare misure idonee e a comunicare le stesse tempestivamente e comunque prima dell'aggiudicazione;
 - in caso di sottoposizione a concordato preventivo con continuità aziendale:
 - che il provvedimento di ammissione al concordato è stato emesso il da
 - che il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare è stato emesso il da
 - in caso di sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario. La dichiarazione è resa per gli effetti dell'articolo 96, comma 13, del codice:
 - che è stato emesso il provvedimento (indicare il tipo di provvedimento: sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario) in data ... da parte di;
 - in caso di consorzi stabili:
 - di non partecipare a più di un consorzio stabile;
 - di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;
- oppure*
- di partecipare in più di una forma, [indicare quali] e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- oppure*
- di avere prestato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, al concorrente [indicare il nominativo], che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta, e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale;
 - di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della Stazione Appaltante del possesso dei requisiti dichiarati.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella PAD secondo le seguenti modalità, a pena di inammissibilità dell'offerta.

L'operatore economico dovrà caricare sulla PAD inserendola nella "Busta Tecnica" la documentazione di seguito elencata, in formato elettronico, con l'apposizione della firma digitale del legale rappresentante ovvero del soggetto legittimato.

- a) una **relazione tecnico-descrittiva** redatta in lingua italiana, in formato PDF non modificabile, firmata digitalmente dal legale rappresentante o procuratore, e strutturata secondo l'articolazione dei criteri e sub-criteri indicati nel punto 18.1 del presente Disciplinare.

La relazione deve contenere in modo puntuale e coerente tutti gli elementi oggetto di valutazione e avere una lunghezza massima di 40 facciate, escluse copertina, indice e allegati tecnici (schede prodotto, curricula, certificazioni, protocolli d'intesa, lettere di impegno, elaborati grafici, ecc.), che potranno essere presentati separatamente. Le pagine dovranno essere in formato A4, con carattere Times New Roman,

BANDO - DISCIPLINARE DI GARA

corpo 12, interlinea 1,5 e margini standard. Le facciate devono essere numerate. Qualora l'elaborato superi il numero massimo consentito, la Commissione valuterà esclusivamente le prime 40 facciate in ordine di impaginazione.

Non saranno valutati contenuti generici, dichiarazioni prive di specifica operatività o elementi non sostenuti da idonea documentazione nei casi in cui essa sia espressamente richiesta. Allo stesso modo, saranno escluse dalla valutazione porzioni dell'offerta eccedenti il limite massimo di pagine previsto.

Con riferimento al criterio n. 4 della Tabella n. 9 la Commissione assegnerà il punteggio previsto se il Concorrente dimostrerà il possesso delle certificazioni producendo copia delle stesse, che dovranno risultare in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Non saranno accettate autodichiarazioni.

- b) in caso di avvalimento premiale, **dichiarazioni dell'ausiliaria e contratto di avvalimento**;
- c) copia informatica della **ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC** (da allegare nuovamente anche in questa busta);
- d) dichiarazione attestante le **modalità applicative clausola sociale di pari opportunità generazionale e di genere** di cui all'Allegato n. 11, compilato e sottoscritto.

L'operatore economico può allegare una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della Stazione Appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

La documentazione tecnica deve essere priva, **a pena di esclusione**, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all'Offerta Economica.

Tutta la documentazione contenuta nell'Offerta Tecnica deve essere sottoscritta secondo le modalità indicate al paragrafo 15.1.

Dall'offerta tecnica, **a pena di esclusione**, non deve risultare alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, l'offerta economica; inoltre:

- non deve comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione Appaltante; pertanto, sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato in base all'offerta economica resta insensibile alla predetta offerta tecnica;
- non può contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA C- OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione economica nella Piattaforma nell'apposita sezione, redatta secondo lo schema di offerta economica di cui all'**Allegato n. 3 - Modello di offerta economica**.

L'offerta di prezzo contiene:

- a) la dichiarazione di **ribasso percentuale unico** che verrà applicato sui prezzi unitari indicati nell'Elenco Prezzi previsto dal Progetto Esecutivo. Il concorrente, pertanto, deve indicare a pena di esclusione i seguenti elementi:
 - la dichiarazione di **ribasso percentuale unico**;

BANDO - DISCIPLINARE DI GARA

- la **stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro** di cui all'articolo 108, comma 9, del Codice, riferiti all'intero valore dell'appalto.

Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto e dovranno essere riferiti all'intero valore dell'appalto.

- la **stima dei costi della manodopera**, ai sensi all'articolo 108, comma 9, del Codice, riferiti all'intero valore dell'appalto.

I costi della manodopera e i costi aziendali vanno indicati in termini assoluti in relazione all'ipotesi massima prevista, ovvero che a seguito della stipula dell'Accordo Quadro vengano emessi Ordinativi di fornitura per un valore pari all'importo massimo spendibile.

Nel caso di costi della manodopera inferiori a quelli stimati dalla Stazione Appaltante, l'operatore economico può anticipare nell'offerta economica le motivazioni del ribasso derivanti da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera, allegando i relativi giustificativi. La mancata anticipazione di motivazioni e/o giustificativi non costituisce causa di esclusione.

- b) nel caso di operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato al paragrafo 3, il concorrente dovrà allegare una **dichiarazione di equivalenze delle tutele** di cui all'art.11, comma 4, del Codice e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL nella sezione della Piattaforma relativa all'offerta economica.

La mancata anticipazione della dichiarazione di equivalenza delle tutele non costituisce causa di esclusione.

Si precisa inoltre che i valori offerti devono essere espressi con un numero massimo di 2 (due) cifre decimali.

Nel caso di discordanza tra il valore riportato nell'Allegato n. 3 – Modello di offerta economica e quanto inserito a sistema prevarrà quanto riportato nell'Allegato n. 3, firmato digitalmente. Nel caso di discordanza tra il valore riportato in cifre e quello riportato in lettere, prevarrà quello più vantaggioso per l'Amministrazione.

Sono inammissibili le offerte economiche che non siano formulate nel rispetto del presente disciplinare.

L'Offerta Economica non dovrà contenere riserva alcuna, né condizioni diverse da quelle previste dal Capitolato Tecnico e dal Disciplinare.

Non sono ammesse offerte indeterminate, parziali, condizionate o alternative.

Tutti i documenti allegati devono essere firmati digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione di cui al paragrafo 15.1 del presente Disciplinare.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi.

Tabella n. 8 – Punteggi per la valutazione dell'offerta

Criterio	Punteggio massimo
A) Offerta Tecnica	80

BANDO - DISCIPLINARE DI GARA

B) Offerta Economica	20
Totale	100

18.1. Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione riportati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità (D) spettante alla Commissione giudicatrice e punteggi tabellari (T), vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione del possesso o mancato possesso di quanto specificamente richiesto.

Tabella n. 9 - Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Criterio	Sub criterio	Descrizione	D Punti max	T Punti max	Criteri Punti max
1.		ORGANIZZAZIONE E QUALITÀ DI GESTIONE DEI CANTIERI			30
	1.1	Pianificazione del programma di intervento <i>Il concorrente deve illustrare l'impostazione complessiva dell'esecuzione dell'appalto, evidenziando la capacità organizzativa, la pianificazione operativa e le soluzioni gestionali proposte per garantire l'efficace realizzazione delle attività nel rispetto dei tempi contrattuali e degli standard qualitativi richiesti.</i>	10		
	1.2	Cantierizzazione e fasi di lavoro sotto traffico <i>Il concorrente descrive le modalità di gestione della circolazione veicolare e pedonale durante le fasi di cantiere (sensi unici, restringimenti, percorsi protetti, segnaletica temporanea), la suddivisione degli interventi in fasi di lavoro finalizzata a evitare la chiusura totale della strada, e l'organizzazione delle risorse per garantire l'avvio dei anche in presenza di cantieri multipli simultanei, illustrando le misure di mitigazione dei disagi per l'utenza.</i>	10		
	1.3	Riduzione impatti ambientali <i>Il concorrente deve descrivere in modo dettagliato per ogni fase le misure finalizzate alla riduzione degli impatti ambientali.</i> <i>Sono valutate esclusivamente soluzioni e misure ulteriori e migliorative rispetto agli obblighi minimi previsti dal CAM Strade (Sezioni 2.4 e 3.1) e dal Capitolato Speciale d'Appalto.</i> <i>Non sono valutati ai fini del punteggio gli adempimenti che costituiscono obblighi previsti dalla normativa CAM o dalla normativa di settore (gestione rifiuti, contenimento polveri, gestione acque, gestione oli/lubrificanti, formazione del personale, uso di macchine conformi alle fasi emissive)</i>	10		
2.		ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI			27
	2.1	Miglioramento della qualità dei materiali e miglioramento delle tecnologie esecutive nella posa dei materiali <i>Il concorrente descrive le soluzioni proposte per il miglioramento della qualità dei materiali e prodotti da costruzione impiegati rispetto agli standard minimi di progetto, nonché le tecnologie esecutive proposte per la posa in opera, atte a garantire maggiore durabilità e minore impatto sulla circolazione durante l'esecuzione.</i> <i>Tenuto conto dei §3.2.6 e 3.2.8 del D.M. 05.08.2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23.08.2024 e s.m.i. (CAM Strade), è prevista una miglior valutazione per l'offerente che propone la sostituzione di uno o più materiali da costruzione previsti nel Progetto Esecutivo con materiali aventi prestazioni</i>	10		

BANDO - DISCIPLINARE DI GARA

Criterio	Sub criterio	Descrizione	D Punti max	T Punti max	Criteri Punti max
		<i>tecniche equivalenti o superiori, ma con migliori caratteristiche ambientali.</i>			
	2.2	Attrezzature e Macchinari <i>Il concorrente deve descrivere in modo puntuale le attrezzature e i macchinari in dotazione e/o nella disponibilità dell'operatore economico, che quest'ultimo intende mettere a disposizione per l'esecuzione dell'appalto, indicando la tipologia e la quantità dei mezzi che l'offerente si impegna ad impiegare per ciascuna specifica lavorazione. È inoltre valutata positivamente la disponibilità di una flotta di mezzi conformi agli standard europei emissivi per macchine operatrici conformi alla Fase IV e/o Fase V ai sensi del Regolamento (UE) 2016/1628 e s.m.i.</i>	9		
	2.3	Servizio integrato di gestione della sicurezza, qualità e dell'ambiente <i>Il concorrente descrive il sistema integrato di gestione della sicurezza, della qualità e dell'ambiente adottato per l'esecuzione dell'appalto, illustrando le modalità di coordinamento tra i tre ambiti secondo i criteri di project management, gli strumenti di pianificazione, monitoraggio e controllo delle attività, e le modalità di gestione delle non conformità e delle azioni correttive nel corso dell'esecuzione dei singoli Contratti Attuativi.</i>	8		
3		MIGLIORIE ED INTEGRAZIONI			15
	3.1	Migliorie tecniche <i>Il concorrente descrive le migliorie tecniche aggiuntive proposte sulle infrastrutture oggetto dell'Accordo Quadro, limitatamente a tecniche esecutive innovative e all'impiego di materiali e prodotti da costruzione con prestazioni superiori a quelle minime di progetto (durabilità, resistenza, comportamento sismico, monitoraggio strutturale), illustrandone il valore tecnico-funzionale ai fini della sicurezza strutturale, senza comportare variazioni dell'importo o delle quantità previste nell'Elenco Prezzi posto a base di gara.</i>	8		
	3.2	Misure integrative volte all'applicazione di criteri CAM <i>Il concorrente descrive le misure integrative proposte in applicazione dei criteri premianti per l'affidamento dei lavori di infrastrutture stradali di cui al Capitolo 3.2 del D.M. 5 agosto 2024 (CAM Strade), con particolare riferimento a: sistemi di gestione ambientale, studi LCA (Life Cycle Assessment), valutazione dei rischi non finanziari o ESG, prestazioni ambientali migliorative dei prodotti da costruzione e contenuto di aggregato riciclato nel calcestruzzo oltre le soglie minime di legge.</i>	7		
4		CRITERI PREMIALI			8
	4.1	Possesso di una certificazione di conformità del proprio Sistema di Qualità alle norme UNI EN ISO 9001 nella versione vigente, rilasciata da organismo accreditato: <i>a) pt. 2 se in possesso del concorrente singolo o, in caso di raggruppamento, di tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento;</i> <i>b) pt. 1 se, in caso di raggruppamento, in possesso di solo alcune imprese che costituiscono il raggruppamento;</i> <i>c) pt. 0 non posseduta.</i>		2	
	4.2	Possesso della certificazione di un sistema di gestione ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001:2025, rilasciata da organismo accreditato: <i>a) pt. 2 se in possesso del concorrente singolo o, in caso di raggruppamento, di tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento;</i> <i>b) pt. 1 se, in caso di raggruppamento, in possesso di solo alcune imprese che costituiscono il raggruppamento;</i>		2	

BANDO - DISCIPLINARE DI GARA

Criterio	Sub criterio	Descrizione	D Punti max	T Punti max	Criteri Punti max
		c) pt. 0 non posseduta.			
	4.3	Possesso della certificazione di un sistema di gestione per la salute e la sicurezza dei lavoratori conforme alla norma UNI ISO 45001:2018, rilasciata da organismo accreditato: a) pt. 2 se in possesso del concorrente singolo o, in caso di raggruppamento, di tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento; b) pt. 1 se, in caso di raggruppamento, in possesso di solo alcune imprese che costituiscono il raggruppamento; c) pt. 0 non posseduta.		2	
	4.4	Possesso della certificazione della Parità di Genere UNI / PdR 125:2022: a) pt. 2 se in possesso del concorrente singolo o, in caso di raggruppamento, di tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento; b) pt. 1 se, in caso di raggruppamento, in possesso di solo alcune imprese che costituiscono il raggruppamento; c) pt. 0 non posseduta.		2	
TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO OFFERTA TECNICA					80

Nella valutazione dei criteri e dei sub-criteri discrezionali, la Stazione Appaltante terrà conto dell'eventuale avvalimento premiale offerto dal concorrente.

È prevista una soglia minima di sbarramento **pari a 48 (quarantotto)** per il punteggio tecnico complessivo.

Il concorrente **sarà escluso** dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

Il superamento della soglia di sbarramento è calcolato **prima della riparametrazione** di cui al paragrafo 18.4.

18.2. Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

A ciascuno degli elementi qualitativi discrezionali (D) dell'offerta tecnica ogni commissario componente della Commissione attribuisce un punteggio discrezionale mediante un coefficiente, variabile tra 0 e 1, in base ai diversi livelli di valutazione, come di seguito indicato:

Tabella n. 10 – Indicatori di valutazione e coefficienti

Giudizio	Valori	Criterio di giudizio della proposta
Massimo	1,00	Si esclude la possibilità di soluzioni migliori
Eccellente	0,90	Soluzioni migliorative di qualità
Ottimo	0,80	Aspetti positivi elevati o ottima rispondenza alle aspettative
Buono	0,70	Aspetti positivi evidenti di buona qualità
Discreto	0,60	Aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali
Sufficiente	0,50	Apprezzabili aspetti positivi
Modesta	0,40	Aspetti rilevabili sufficienti

BANDO - DISCIPLINARE DI GARA

Limitata	0,30	Soluzioni minime sufficienti
Minima	0,20	Soluzioni minime appena rilevabili
Insufficiente	0,10	Soluzioni minime insufficienti
Assente/irrilevante	0,00	Nessuna proposta

I punteggi saranno espressi al massimo sino alla terza cifra decimale.

L'attribuzione dei coefficienti avviene sulla base dell'autonomo e libero apprezzamento di discrezionalità tecnica dei Commissari componenti la Commissione di gara.

La Commissione calcola il coefficiente unico per ogni elemento esaminato sulla base della **media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta** in relazione al sub-criterio in esame.

La Commissione di gara procederà infine ad assegnare un punteggio per ciascuna offerta ad ogni singolo elemento effettuando il prodotto tra la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli Commissari ed il peso assegnato ad ogni singolo elemento.

18.3. Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica

Quanto all'offerta economica, a ciascuna offerta è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la Formula "*con interpolazione non lineare*":

$$C_i = \left(\frac{A_i}{A_{\max}} \right)^\alpha$$

Dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

A_i = ribasso percentuale del concorrente i-esimo

$A_{\max}$ = ribasso percentuale più conveniente

α = esponente pari a 0,2

Il punteggio economico, pertanto verrà attribuito mediante la seguente formula:

$$PE_i = C_i * 20$$

dove:

PE_i = punteggio assegnato all'elemento di valutazione "prezzo".

18.4. Metodo per il calcolo dei punteggi

La Commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo **aggregativo compensatore** in aderenza alle linee Guida emanate dall'ANAC.

Il punteggio è dato dalla seguente formula: ΣPT

BANDO - DISCIPLINARE DI GARA

$$P_i = \sum_{x=1}^n [[CT(D)]_{xi} \cdot PT(D)_x] + \Sigma PT(T)_i + PE_{xi}$$

dove

P_i = punteggio del concorrente *i-esimo*;

$CT(D)_{xi}$ = coefficiente attribuito al criterio discrezionale di valutazione tecnico x per il concorrente *i-esimo*;

$PT(D)_x$ = punteggio massimo attribuibile al criterio tecnico discrezionale x ;

$\Sigma PT(T)_i$ = sommatoria dei punteggi tabellari attribuiti al concorrente *i-esimo*;

PE_{xi} = punteggio economico attribuito al concorrente *i-esimo*;

$x = 1, 2, \dots, n$ (numero dei criteri di valutazione della tipologia specificata).

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo sub-criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto per il sub-criterio, il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

Se per ciascun criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio complessivo più alto per ciascun criterio il punteggio massimo previsto per il criterio stesso e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

Il punteggio tecnico attribuito in relazione a ciascun elemento di valutazione dell'offerta tecnica è arrotondato alla seconda cifra decimale, per difetto se la terza cifra decimale è compresa tra 0 e 4 e, per eccesso, se la terza cifra decimale è compresa tra 5 e 9.

La Stazione Appaltante si riserva di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida. In questo caso, ciascun commissario esprimerà un giudizio discrezionale sulla singola offerta senza rapportarla al giudizio eccellente.

Non si procederà alla riparametrazione qualora vi sia una sola offerta valida.

La predetta riparametrazione sull'Offerta Tecnica, in coerenza con la giurisprudenza prevalente:

- è effettuata **dopo l'applicazione della soglia di sbarramento** escludente e non influisce sulla medesima soglia;
- è effettuata **dopo l'individuazione della soglia che discrimina le offerte anormalmente basse** e non influisce sulla medesima soglia.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a **n. 3 (tre) membri**, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della Commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente" nonché nell'apposita sezione della PAD.

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei

BANDO - DISCIPLINARE DI GARA

concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la Piattaforma di approvvigionamento digitale.

20. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta avrà luogo il **giorno 10 novembre 2026 alle ore 09:30**.

La PAD consente la pubblicità delle sessioni di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La PAD garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

La Stazione Appaltante intende ricorrere all'**inversione procedimentale**.

Con l'inversione procedimentale, si procede preliminarmente, nei confronti di tutti i concorrenti, alla verifica del pagamento del contributo ANAC.

Successivamente, si procede alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica, ed infine alla verifica della documentazione amministrativa dei concorrenti indicati nel paragrafo 24.

La verifica dell'anomalia avviene dopo le operazioni della commissione di gara.

21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la PAD ai concorrenti che hanno presentato la domanda di partecipazione nei termini previsti dal bando di gara.

La Commissione giudicatrice (o, in alternativa, il RUP) procede all'apertura delle offerte presentate.

La commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla PAD.

La commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al paragrafo 18.4.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la PAD consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La Commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il

BANDO - DISCIPLINARE DI GARA

concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della Stazione Appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro n. 5 (cinque) giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al paragrafo 2.3.

È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria.

La data e l'ora in cui si procede al sorteggio sono comunicate tramite la PAD secondo le modalità previste al paragrafo 2.3.

Nel caso in cui le offerte con identico punteggio complessivo e identici punteggi parziali siano più di due la richiesta di offerta migliorativa, da effettuarsi nei termini sopra precisati, va presentata a tutti i concorrenti con offerte equivalenti. Ove permanga l'ex aequo, la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria e chi sarà collocato al secondo posto ed eventualmente (in base al numero delle offerte risultanti in ex aequo) nei posti successivi. La data e l'ora in cui si procede al sorteggio sono comunicate tramite la PAD secondo le modalità previste nel paragrafo 2.3.

La Commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione giudicatrice redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara nei casi in cui il bando che non abbia previsto espressamente tale possibilità.
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

In caso di presenza in graduatoria di un numero di offerte pari o superiore a n. 3 (tre), sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli elementi di valutazione tecnica (ante-riparametrazione), entrambi **pari o superiori ai nove decimi** dei corrispondenti punti massimi previsti al punto 18.

Nel caso la miglior offerta risulti anormalmente bassa, il RUP, anche avvalendosi della Commissione giudicatrice, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

BANDO - DISCIPLINARE DI GARA

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

23. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il Seggio di gara, anche costituito in forma monocratica dal RUP, procede in relazione al concorrente che ha presentato la migliore offerta a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14, se necessario.

Nel caso di ricorso all'inversione procedimentale, sono sottoposti alla verifica della documentazione amministrativa, oltre al concorrente risultato primo, il secondo in graduatoria e n. 1 (un) concorrente, sorteggiato mediante apposita funzione della PAD, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta aggiudicazione è formulata, successivamente all'esito positivo della verifica della busta amministrativa presentata, in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione Appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare, ai sensi dell'Allegato I.01 del Codice:

- a) l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla Stazione Appaltante e il rispetto di quanto indicato al punto 9;
- b) l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal punto 9 e

BANDO - DISCIPLINARE DI GARA

riguardante le pari opportunità generazionali e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente Disciplinare ed è immediatamente efficace.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La verifica è effettuata tramite il FVOE. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la Stazione Appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la Stazione Appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria. Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Ai sensi dell'art. 18, comma 3, lett. d) del Codice non si applica il termine dilatorio per la stipula del contratto, trattandosi di affidamento di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 14.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, inoltre, l'aggiudicatario trasmette alla Stazione Appaltante copia autentica, ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, delle polizze previste dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Ogni successiva variazione alle citate polizze deve essere comunicata alla Stazione Appaltante ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 7 agosto 2012 n. 137.

BANDO - DISCIPLINARE DI GARA

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della Stazione Appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119 comma 3 lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contrattante, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della Provincia di Barletta-Andria-Trani.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il pagamento delle fatture avviene nel rispetto degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

A tal fine, l'affidatario comunica alla Stazione Appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

BANDO - DISCIPLINARE DI GARA

26. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'Aggiudicatario dovrà uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2023 n. 81 e nel codice di comportamento di questa Stazione Appaltante, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della Stazione appaltante al seguente link <https://www.provincia.bt.it/>.

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle PAD a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione.

A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante la PAD, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione. La disponibilità dei documenti è garantita attraverso l'apposita funzione della PAD "Traspare".

Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate dagli stessi, ad eccezione della documentazione amministrativa degli offerenti collocati dal secondo al quinto posto della graduatoria che non sia stata verificata dalla stazione appaltante. La disponibilità dei documenti è garantita e comunicata mediante la PAD.

Nei confronti della documentazione amministrativa che non è stata resa reciprocamente disponibile in quanto non verificata dalla stazione appaltante, i primi cinque classificati possono avanzare richiesta di accesso ai sensi degli articoli 3 bis e 22 della legge n. 241/90.

La stessa modalità di accesso ai sensi dei richiamati articoli della legge n. 241/90 è utilizzata dai partecipanti collocatisi oltre il quinto posto ai fini dell'acquisizione delle offerte dei concorrenti diversi dal primo. L'accesso è consentito mediante la PAD.

Nel caso in cui sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dal Responsabile unico di progetto al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale amministrativo di competenza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Prima del decorso di tale termine le offerte e i giustificativi dei primi cinque classificati sono messi reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.

Fatti salvi i casi di esclusione di cui all'articolo 35, comma 4, del codice, gli atti della procedura sono resi accessibili ai soggetti che presentino apposita istanza di accesso civico ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 14/3/2013, n. 33. L'esercizio del diritto di accesso è differito nei casi indicati al comma 2 dell'articolo 35 del codice.

BANDO - DISCIPLINARE DI GARA

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 119, comma 1, lettera a), e 120 del decreto legislativo n. 104 del 2010, contro i provvedimenti che l'operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Puglia, sede di Bari.

Per quanto qui non espressamente previsto si rinvia al CSA ed alla normativa vigente.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti nell'ambito della presente procedura, ivi inclusi quelli acquisiti tramite il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE 2.0), sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, del D.P.C.M. n. 148/2021 e dei relativi atti di attuazione.

Ai sensi dell'art. 13 del GDPR, si informa che i dati personali forniti dai concorrenti saranno trattati dalla Provincia di Barletta-Andria-Trani, in qualità di Titolare del trattamento, esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della presente procedura di affidamento e alla successiva esecuzione del contratto, in adempimento degli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 36/2023.

Il trattamento si fonda sui seguenti presupposti di liceità:

- a. adempimento di un obbligo legale al quale è soggetta l'Amministrazione (art. 6, par. 1, lett. c, del GDPR), con particolare riferimento al D.Lgs. n. 36/2023;
- b. esecuzione di un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri (art. 6, par. 1, lett. e, del GDPR).

Il trattamento è effettuato mediante strumenti informatici, attraverso la Piattaforma di Approvvigionamento Digitale "Traspare" con l'impiego di misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati ai sensi dell'art. 32 del GDPR.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. Il mancato invio dei dati richiesti comporta l'impossibilità di partecipare alla procedura e la conseguente esclusione del concorrente.

I dati potranno essere comunicati a:

- dipendenti e collaboratori della Provincia di Barletta-Andria-Trani appositamente autorizzati;
- il Responsabile Unico del Progetto e i componenti dell'eventuale Commissione giudicatrice;
- altri concorrenti, nei limiti previsti dalle norme sull'accesso agli atti di cui agli artt. 35 e 36 del D.Lgs. n. 36/2023, fatti salvi i segreti tecnici e commerciali espressamente dichiarati dal concorrente;
- autorità giudiziarie o organi di vigilanza (ANAC) nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali.

I dati saranno conservati per il periodo previsto dalla normativa vigente in materia di conservazione della documentazione amministrativa, di regola per dieci anni dalla conclusione del rapporto contrattuale o dalla definitività degli atti di gara.

Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e seguenti del GDPR, tra cui il diritto di accesso, rettifica e limitazione del trattamento. Si precisa che:

- il diritto alla cancellazione (art. 17 GDPR) non è esercitabile nella presente procedura, in quanto il trattamento è necessario per l'adempimento di un obbligo legale e per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico, ai sensi dell'art. 17, par. 3, lett. b), del GDPR;
- il diritto di opposizione (art. 21 GDPR) non trova applicazione, ai sensi dell'art. 21, par. 6, del GDPR;

BANDO - DISCIPLINARE DI GARA

- il diritto alla portabilità (art. 20 GDPR) non trova applicazione, in quanto il trattamento non è basato sul consenso né su un contratto.

Le istanze possono essere inoltrate al Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) della Provincia di Barletta-Andria-Trani, Avv. Adamo Brunetti, contattabile all'indirizzo: a.brunetti@code4com.it.

Gli interessati hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali (www.garanteprivacy.it).

Il Responsabile Unico del Progetto

Ing. Nicola Cortone